

-Sono vietati tutti gli altri giochi di qualsiasi specie non compresi nella presente tabella che presentino caratteristiche analoghe ai giochi sopra indicati.

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI:

Tutti gli apparecchi e congegni automatici dovranno essere conformi e corrispondenti alle caratteristiche previste dall'art.110 del tulps sopraccitato e che qui si ha per interamente riportato. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Sono vietati gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che riproducono i giochi come sopra elencati alle lettere A), B) e C). In particolare i suddetti apparecchi non potranno riprodurre il gioco del poker o anche in parte le sue regole fondamentali, anche se utilizzano come grafica anziché le carte dei disegni vari, come barattoli, mele, palle da biliardo, ed altro. Non potranno riprodurre il gioco della slot machine e della roulette, fatta eccezione per gli apparecchi autorizzati dal 6° comma dell'art.110 TULPS.
2. Sono vietati gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art.110 TULPS, escluse le macchine vidimatici per i giochi gestiti dallo Stato.
3. Nessun tipo di apparecchio potrà essere munito di lettore ottico per l'accettazione di banconote;
4. I gestori degli apparecchi elettronici di cui ai commi 6 e 7 dell'art.110 TULPS, ovvero coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, dovranno esporre su ogni apparecchio elettronico il relativo nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, il nulla osta di distribuzione e quello di messa in esercizio. Ogni apparecchio dovrà essere contrassegnato da un numero progressivo. Inoltre, gli apparecchi prodotti ed importati dal 1° gennaio 2003 dovranno altresì essere dotati della relativa scheda esplicativa, che dovrà essere tenuta nei locali dell'esercizio, all'interno degli apparecchi, ed esibita a richiesta degli operatori di polizia.
5. I titolari (esercenti) delle sale da gioco dovranno fornire agli operatori di polizia le chiavi per l'apertura dei vani di accesso ai meccanismi di funzionamento dei congegni elettrici dei predetti apparati installati all'interno del locale, per consentire agli stessi di ispezionarli. A tal fine, ove gli esercenti non fossero proprietari dei videogiochi dovranno garantire l'intervento dei suddetti proprietari per fornire le chiavi stesse.
6. I succitati apparecchi non potranno essere muniti di congegni che consentano il caricamento dei crediti indipendentemente dall'introduzione della moneta e comunque la variazione del gioco.
7. Tutti gli apparecchi elettronici e congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco d'abilità, devono essere muniti di targhetta riportante oltrechè il Nullaosta del Ministero delle Finanze secondo la già citata Legge finanziaria anche le generalità del proprietario e se diverso del noleggiatore degli apparecchi stessi.
8. A tutela dei minori è vietata l'installazione di apparecchi di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude e brutali, o scene contenenti immagini offensive del pudore e che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.

L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110 TULPS COMMA 6 E' VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI. Al fine di ottemperare alle prescrizioni imposte, gli esercenti potranno accertare l'età anagrafica del cliente.

Ai sensi dell'art.195 del Regolamento di Esecuzione del TULPS, LA PRESENTE TABELLA DEVE ESSERE TENUTA ESPOSTA IN LUOGO BEN VISIBILE AL PUBBLICO nei locali dell'esercizio nei quali sono installati i giochi.

La presente tabella sostituisce tutte le precedenti prescrizioni emanate in materia da questa autorità di p.s.

Foggia, 20 settembre 2012

Originale agli atti d'ufficio



Il Questore
(Matorino)